

## **POLITICHE ISTITUZIONALI**

Ilaria Cirelli

### **1. TIPOLOGIA E CONTENUTI DELLE LEGGI**

Nel 2016 si conferma la tendenza, nelle leggi approvate dalla prima commissione, a porre in essere interventi di natura manutentiva, con alcune eccezioni: le tre leggi di fusione di comuni, le leggi di natura finanziaria, alcune leggi provvedimento e la legge di manutenzione dell'ordinamento che non era stata più presentata negli ultimi anni.

### **2. LE LEGGI DI MODIFICA**

Le numerose modifiche riguardano principalmente correttivi a tre leggi: innanzitutto alla legge 22/2015, alla legge di stabilità, la legge 81/2015 ed al suo collegato, la legge 82/2015.

Gli interventi sulla legge 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) sono stati recati dalla legge 9/2016 e dalla legge 70/2016.

Con la legge 9/2016 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) si interviene sul trasferimento delle funzioni previsto dalla legge 22/2015, dalle province alla Regione e ai comuni. Tale passaggio necessitava infatti interventi di manutenzione a più riprese, fino al consolidamento delle competenze. Con la legge 9/2016 si precisa, con norme di dettaglio, la disciplina di successione della Regione nei procedimenti e nei rapporti, anche controversi, delle province, con particolare riguardo a situazioni particolari nelle quali il trasferimento, già comunque previsto dalla normativa precedente, deve essere ulteriormente differito (è il caso dei controlli sugli impianti termici).

Un altro gruppo di disposizioni è dedicato all'impiego del personale provinciale, impiego che deve essere ispirato a criteri di economia e duttilità. A seconda dei casi, è previsto infatti che le province possano ancora avvalersi del personale già trasferito in Regione, che questa possa inserire temporaneamente negli organici personale comandato dalle province (in quanto non trasferibile per la prossimità al collocamento a riposo), ovvero ancora che province e Regione possano costituire uffici comuni. Il tutto, principalmente, per completare i procedimenti in itinere. Un ultimo gruppo di disposizioni ha natura provvedimentale e si occupa di individuare, nel concreto, talune risorse da

trasferire, quali gli automezzi finora utilizzati dalle province, per le funzioni testé trasferite.

Con la legge 70/2016 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016) il legislatore coglie ancora l'occasione per adeguare l'ordinamento regionale alla nuova disciplina dell'obiettivo di finanza pubblica (ex patto di stabilità), dovendo legiferare per la quarta volta in materia di trasferimento delle funzioni non fondamentali delle province a Regione, comuni ed unioni di comuni.

Interventi correttivi, dicevamo, sono stati apportati anche alla legge di stabilità del 2015, la legge 81/2015, dalla legge 68/2016 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015). Le disposizioni modificano non solo l'ultima legge di stabilità ma anche altre norme di carattere finanziario.

Tali disposizioni di modifica alla legge di stabilità sono state approvate contestualmente alla modifica del collegato alla stabilità 2015, recate dalla legge 67/2016. Quest'ultima è stata, tuttavia, oggetto del parere istituzionale e non referente da parte della prima commissione, nonostante si trattasse, in entrambi i casi di proposte di legge della stessa natura, contenenti disposizioni con immediati riflessi finanziari.

E' stato dunque osservato, a proposito della proposta di legge 121 poi divenuta legge 67/2016, la necessità, in quanto legge di modifica del collegato alla stabilità, del *collegamento* delle sue previsioni con la manovra di bilancio.

E' stata, in proposito, richiamata la omogeneità dei contenuti dei testi normativi come uno dei principi fondamentali della qualità normativa, a presidio della quale vige il principio di divieto di leggi *omnibus* e di corretto utilizzo delle leggi di stabilità e dei loro collegati, come affermato nelle risoluzioni 95/2011 e 163/2012 del Consiglio regionale.

L'assenza del collegamento è stata osservata in alcune sue disposizioni, in particolare nell'intero capo II bis, relativo alla disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, nel capo III bis in materia di Autorità portuale regionale, e nel capo III ter relativo al commissariamento del Consorzio ZIA.

Le norme sulle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale nonché quelle sull'Autorità portuale regionale sono state pertanto stralciate dal testo della proposta di legge 121 e hanno dato vita a proposte di legge autonome (rispettivamente la pdl 129 e la pdl 130).

Anche la legge 55/2016 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015) ha recato modifiche alla legge di stabilità del 2015, seppur per un intervento limitato.

L'altro settore di intervento ha interessato la legge 82/2015, il collegato alla stabilità 2015, rispetto a cui si è intervenuti con la legge 9/2016 e con la legge 49/2016 (Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla l.r. 82/2015). Con quest'ultima legge si modifica la disposizione contenuta nel collegato alla legge di stabilità, apportando quale motivazione l'entrata in vigore del decreto legge 59/2016 che disciplina, a livello nazionale, misure di sostegno erogate tramite il fondo di solidarietà. La previsione della legge regionale 82/2015, relativa al contributo di sostegno erogato dalla Regione, risultava in realtà autonoma nei presupposti e nei requisiti rispetto alla normativa statale ed, in tal senso, è stata modificata la motivazione dell'intervento, riconducendola ad una scelta di merito del proponente. E' stato modificato, rispetto al testo vigente, anche il ruolo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, che diventa obbligatorio, e non più eventuale, nella gestione dell'erogazione dei contributi di sostegno.

La legge 12/2016 (Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015), originata dalla necessità di risolvere problemi puntuali della disciplina, si è spinta sino alla realizzazione di un raccordo con l'ordinamento regionale vigente in materia di organizzazione degli uffici, principalmente normato dalla legge regionale 1/2009.

Dopo esser stato oggetto di profonda riscrittura in fase istruttoria, il testo ha poi superato pressoché tutte le perplessità sollevate nella scheda di legittimità.

In particolare, sono state raffinate le disposizioni sulla delega di funzioni dirigenziali e sull'inserimento della categoria degli autisti nell'alveo del personale di supporto agli organi politici, aspetto, quest'ultimo, su cui permangono interrogativi in assenza di una indicazione a livello nazionale che identifichi e tipizzi quella figura che, in via di prassi, viene chiamata *autista di rappresentanza*.

Si istituisce la figura del responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale, figura in verità solo eventuale, stando a quanto si deduce sia dalla lettera della disposizione, sia dal richiamo al rispetto del limite massimo di spesa per il personale di supporto agli organi politici. La legge 12/2016 è poi completata da disposizioni di adeguamento della legge sulla disciplina delle attività di rilievo internazionale della Regione Toscana (legge 26/2009), della disciplina del trasferimento delle funzioni dalle province alla regione (legge 70/2015) e della legge regionale sul procedimento amministrativo (legge 40/2009).

E ancora, modifiche a discipline vigenti sono state introdotte dalla legge 36/2016 (Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004). La legge introduce, nella già vigente disciplina sul demanio e patrimonio della Regione, un articolo dedicato ai contratti attivi rispetto al quale la Regione è vincolata solo ai principi generali di contabilità recati dalla legge statale.

Si fa notare come la legge rappresenti una risposta a quella dottrina per la quale l'articolo 119 della Costituzione non solo consente di legiferare in materia di demanio e patrimonio, ma in un certo senso lo impone, come valorizzazione dei beni di proprietà pubblica.

Il legislatore regionale si preoccupa poi di sanare, in qualche modo, le situazioni di opere pubbliche per le quali non venga reperito il certificato di collaudo, e che vengono assunte in inventario previa stesura di un atto sostitutivo redatto da tecnici abilitati.

Con la legge 51/2016 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009) si intende proseguire, sul versante legislativo, l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

Con tale legge vengono pertanto previste alcune ulteriori misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini e, in alcuni casi, di risolvere criticità che si sono manifestate nella prassi.

Tra gli interventi previsti dalla legge 51/2016 si segnalano, in particolare, oltre quelli sopra citati, la modifica dell'articolo 54 della legge 28/2005 (Codice del Commercio) in materia di distribuzione di carburanti. La proposta di legge, licenziata dalla commissione nella sua versione originaria, prevedeva l'eliminazione dell'obbligo, attualmente sussistente soltanto per i nuovi impianti di distribuzione, della presenza contestuale al loro interno di diverse tipologie di carburanti (benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta fra metano, GPL, idrogeno e relative miscele), in quanto ritenute fonte di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati per i nuovi operatori (causa pertanto di ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici.

Tale modifica era stata ritenuta opportuna anche in considerazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125/2014, in relazione ad una disposizione di una legge della Regione Umbria del medesimo tenore letterale rispetto al comma 1 dell'articolo 54 sopra citato.

In aula è stato però presentato dal gruppo PD un emendamento volto a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge 97. Si è deciso pertanto di lasciare inalterato l'attuale comma 1 dell'articolo 54 della legge 28/2005 e di inserire

dopo esso un comma che prevede la possibilità di aprire nuovi impianti che erogano uno o più dei carburanti eco compatibili (metano, GPL, idrogeno o relative miscele) o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Tale possibilità viene circoscritta nell'ambito degli interventi regionali per la qualità dell'aria. Contestualmente è stato modificato anche il relativo punto del preambolo, nel quale si è specificato l'interesse sotteso a tale modifica: la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Si segnala, infine, l'inserimento, nella legge 40/2009, dell'Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Con tale previsione, la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del Registro Unico dei Controlli (RUC), sperimentato fino ad oggi nel solo settore agricolo, a tutte le tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore. In tal modo la Regione si conforma a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 5/2012, alle linee guida contemplate dal comma 5 di tale articolo e adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20 bis e 20 ter della legge 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Con la legge 66/2016 (Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008) si modifica la disciplina delle nomine regionali. Nel testo originario, che si limitava a intervenire sulle disposizioni in materia di limitazione all'esercizio degli incarichi, espungendo la limitazione determinata dall'aver svolto incarichi in cariche diverse presso lo stesso ente, peraltro introdotta nel 2012, sono state inserite dalla Prima Commissione altre modifiche motivate, a livello tecnico, dalla necessità di superare ostacoli procedurali che erano discesi dall'applicazione della disciplina, non soltanto in materia di attribuzione degli incarichi.

Modifiche sono state apportate anche alla legge sulla programmazione regionale, la legge 1/2015. L'approvazione della proposta di legge 105, in realtà, è stata sospesa in commissione in quanto si era ritenuto opportuno attendere la sentenza della Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi su talune disposizioni della legge 1/2015, impugnata a suo tempo dal governo, che si annunciava imminente. Il rinvio della approvazione della proposta di legge trovava ragion d'essere altresì in alcuni rilievi di legittimità proposti in ordine ad un possibile scostamento del testo dell'articolo 1 rispetto alle previsioni del decreto legislativo 118/2011, relativamente alla possibilità di aggiornare una sezione del Documento su economia e finanza regionale (DEFER) durante l'anno, quindi al di fuori e oltre i termini di presentazione della nota di aggiornamento del DEFER stesso, come disciplinati dalla normativa statale.

Con la legge 75/2016 (Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015) si prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2016, dei piani regionali di settore non confermati dal Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, al

fine di consentire l'adeguamento al nuovo modello di programmazione previsto dalla legge regionale 1/2015.

L'attesa sentenza della Corte costituzionale, la n.184/2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di due disposizioni della legge 1/2015, ha peraltro affermato l'esistenza di spazi normativi regionali nella materia, e quindi indirettamente ammesso la potestà regionale su quei profili della proposta di legge 105 che erano apparsi, in un primo momento, potenzialmente divergenti rispetto alle previsioni del decreto legislativo 118/2011.

La proposta di legge 105 è stata quindi emendata con le modifiche resesi necessarie a seguito del pronunciamento della Corte sulla legge 1/2015, ed in particolare sugli articoli 18 e 23.

Infine, modifiche sono state apportate ad aspetti, comunque marginali, delle rispettive discipline, dalla legge 81/2016 (Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012) e dalla legge 83/2016 (Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006).

### **3. LE FUSIONI DEI COMUNI**

Tre sono le leggi di fusione andate in porto nel 2016: la legge 1/2016, relativa all'istituzione del comune di Abetone e Cutigliano<sup>1</sup>, per fusione dei Comuni di Abetone e Cutigliano, la legge 35/2016 di istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, e la legge 78/2016 istitutiva del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso. Quest'ultima del resto è l'unica legge di fusione andata in porto con l'approvazione unanime delle forze politiche, dato il pieno consenso espresso dalle amministrazioni e dalle popolazioni coinvolte nella fusione. La denominazione del nuovo comune reca il nome di uno solo dei due comuni, ovvero Montalcino, per esigenze legate alla commercializzazione del vino.

Due proposte di legge, la 54 relativa all'istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, e la 62 istitutiva del Comune di Castellina

---

<sup>1</sup> Nella seduta del 12 gennaio 2016 la prima commissione, innovando decisamente rispetto alla prassi, aveva approvato la proposta di legge di fusione dei comuni di Abetone Cutigliano, nonostante il voto contrario espresso dai votanti del comune di Abetone. Era stato, in particolare, deciso di considerare il risultato complessivo dei cittadini che hanno manifestato la loro volontà nella consultazione referendaria. Le opposizioni hanno espresso voto contrario, facendo riferimento proprio alla necessità di rispettare la volontà popolare delle due comunità separatamente considerate. La proposta di legge è stata approvata in aula il 19 gennaio 2016. Il Presidente del Consiglio, a chiusura del dibattito, aveva affermato che con questa legge *“la nostra Regione risponde all'esigenza oggettiva di una riduzione del numero dei comuni e di una maggiore razionalità nel governo del territorio”*.

Riparbella, per fusione dei Comuni di Castellina Marittima e Riparbella sono state respinte dall'aula in seguito all'esito, marcatamente contrario, del referendum consultivo.

Le problematiche rispetto al tema della fusione stretto, da un lato dalla sempre più forte necessità di razionalizzazione dei servizi e dalle esigenze di risparmio della spesa pubblica locale e, dall'altro, dai timori e, a volte, dall'ostilità delle popolazioni che temono, con le fusioni, di veder annientato il legame con il comune di appartenenza e, con esso, la propria identità storico/geografica, difficoltà queste che si erano manifestate con evidenza in questi anni, non si sono completamente risolte. Ciò, nonostante gli interventi legislativi di affinamento della disciplina (alla fine dell'incidentale), e nonostante l'approvazione della risoluzione n. 39 del 6 aprile 2016 con cui, oltre a ribadire l'impegno a favore dei processi volontari di fusione, il Consiglio regionale si è dotato di criteri specifici per orientarsi sul voto definitivo sulle proposte di legge di fusione, in seguito allo svolgimento del referendum.

Alcuni casi emblematici: la proposta di legge di iniziativa popolare 1 (Istituzione del Comune di Casentino La Verna per fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna ed Ortignano Raggiolo, assegnata in commissione nel febbraio 2016 e riproduttiva, salvo che per la data di istituzione del nuovo comune, della proposta di legge 14 del 2015, d'iniziativa consiliare (Mugnai, Vescovi e Donzelli) respinta dall'aula il 20 ottobre 2015. Nemmeno un mese prima era stata depositata la proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 68, istitutiva del Comune di Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, per fusione degli stessi comuni. Dunque, due proposte, di cui una d'iniziativa popolare, ma riproduttiva di un'altra già respinta dal Consiglio, entrambe comprendenti, in due diverse fusioni, il Comune di Chiusi della Verna. Come risolvere la questione? Indire comunque i referendum consultivi?

Le decisioni sono state, con un evidente imbarazzo, rinviate. Tra l'altro, i nove mesi dalla presentazione entro i quali, ai sensi dell'articolo 74 comma 3 dello statuto, il Consiglio deve votare nel merito le proposte di legge d'iniziativa popolare sono, nel caso della pdl 1, ampiamente e inutilmente decorsi.

Va infine fatto cenno all'ultimo intervento di modifica dello statuto che ha inteso, in qualche modo, correggere le distorsioni che si erano prodotte nella regolazione della materia che era intervenuta con le finalità a cui si faceva cenno. Con la modifica approvata nel corso della legislatura precedente si era, infatti, voluto far sostanzialmente coincidere l'ambito territoriale per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle proposte di fusione, di iniziativa popolare, con quello della, eventuale, successiva consultazione referendaria. Con la legge statutaria 57/2015 era stato modificato l'articolo 74 dello Statuto prevedendo che l'iniziativa popolare possa essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato e, comunque, pari ad almeno il 15 per cento

complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutti i comuni coinvolti, nonché dal consiglio o dai consigli comunali interessati.

L'abbassamento del numero di firme richiesto per la presentazione di proposte di iniziativa popolare era motivato dal fatto che, in questa materia, l'iniziativa popolare finiva per costituire un obiettivo quasi sempre irraggiungibile e, sostanzialmente, dava luogo alla vanificazione dell'istituto, peraltro ritenuto dalla forze politiche di maggioranza lo strumento che maggiormente si presta a rappresentare fedelmente la volontà delle comunità interessate. Tuttavia ciò ha, ed ha avuto, la conseguenza che nei comuni con scarsa popolazione è possibile la presentazione di proposte di fusione con un numero di firme veramente esiguo, prestandosi a potenziali strumentalizzazioni nell'ambito di una materia politicamente molto delicata. E' stata dunque presentata ed approvata in prima lettura la proposta di legge statutaria n. 3 che interviene sul sistema di cui all'articolo 1 bis dell'articolo 74 dello statuto ora delineato, per far sì che vi sia una relazione diretta tra il numero di firme richieste per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare in materia di fusioni di comuni ed il peso demografico dei comuni interessati. Viene quindi introdotta una relazione decrescente in termini percentuali tra il numero di firme necessario per la presentazione della proposta ed il maggior peso demografico di ciascun comune interessato.

#### **4. LA LEGGE DI MANUTENZIONE**

La legge 58/2016 rappresenta la prima legge di manutenzione della legislatura in corso.

Sugli originari 42 articoli erano state espresse perplessità relativamente al carattere manutentivo di alcune disposizioni. Anche la Seconda Commissione, per quanto di competenza, aveva condiviso tali osservazioni nell'esprimere il parere favorevole, riservandosi, per il futuro, l'eventuale decisione di stralciare norme di tale tipologia per evitare che la Prima Commissione esercitasse competenze referenti su materie di altre commissioni.

#### **5. LA LEGGE DI STABILITÀ ED IL COLLEGATO**

La manovra economica e finanziaria per il 2017 comprende la legge 88/2016 (Legge di stabilità per l'anno 2017, la legge 89/2017 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) e la legge 90/2016 (Bilancio di previsione finanziario 2017/2019), ed ha come riferimento la nota di aggiornamento al DEFR 2017, presentata contestualmente ed approvata con deliberazione dal Consiglio regionale.

La manovra è stata presentata in Consiglio regionale il 7 dicembre ed ha richiesto l'esame, da parte della Prima Commissione, in tempi estremamente rapidi. Le altre commissioni, chiamate ad esprimersi con parere secondario, hanno addirittura rinunciato all'espressione del parere sul complesso degli atti. Si



è dunque rinnovata, ancora una volta, la contestazione politico istituzionale sui tempi estremamente ridotti di esame degli atti che vengono imposti al Consiglio regionale, non solo con riferimento agli atti della manovra di bilancio, ma anche rispetto a proposte di legge diverse che arrivano dalla Giunta motivate come *estremamente urgenti* ai fini della loro più rapida possibile entrata in vigore.

Da segnalare, sempre nell'ambito del rapporto dialettico tra il Consiglio e la Giunta, l'inserimento nelle proposte di legge 146 e 147 (rispettivamente la legge di stabilità ed il collegato), con un emendamento approvato da parte della Prima Commissione, di una innovativa disposizione relativa al monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni previste dalla manovra, ai fini della funzione d'indirizzo e controllo da parte del Consiglio, che stabilisce l'obbligo da parte della Giunta di riferire, per il 2017, con cadenza quadrimestrale, alle commissioni consiliari competenti, sulle eventuali criticità attuative e sulle soluzioni adottate dalla Giunta per far fronte a quest'ultime.

Il bilancio 2017 è stato configurato come *tecnico* a causa della scarsità di risorse disponibili, scarsità dovuta alla mancata definizione, ad oggi, dei margini di revisione dei tagli di risorse che sono stati effettuati nei trasferimenti statali verso le regioni. Dunque, un bilancio provvisorio, con rinvio della vera manovra alla prima variazione da predisporre una volta chiusa la trattativa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dove si sta, appunto, verificando la possibilità di recuperare risorse adeguate per le regioni.

Come per il 2016, la legge di stabilità ed il collegato si distinguono sulla base del criterio adottato dalla Giunta che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, inserisce le disposizioni rientranti nelle tipologie di cui al punto 7 dello stesso, nella legge di stabilità, e le disposizioni finanziarie non appartenenti a tali tipologie, nel collegato.

La distinzione elaborata dalla Giunta regionale si connette strettamente ad un'altra distinzione: quella tra la legge collegata ai sensi del decreto legislativo 118/2011, considerata parte integrante della manovra, proprio per quanto sopra si accennava, in quanto destinataria di contenuti propriamente e direttamente finanziari, e la legge collegata ai sensi della legge regionale in materia di programmazione e procedure contabili, la legge 1/2015, che sarebbe in quanto tale, sempre secondo tale impostazione, la sola oggetto del procedimento e dei termini di cui all'articolo 18 della stessa legge 1/2015. In particolare, si tratterebbe della legge collegata, oggetto delle disposizioni e dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18, e dell'eventuale perdita del requisito del collegamento.

Tale ricostruzione del quadro normativo appare, tuttavia, non del tutto coerente con la lettera della legge 1/2015 che nel definire, al comma 2 del citato articolo 18, le leggi collegate, nel distinguere quelle previste dal decreto legislativo 118/2011 da quelle "...*motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel DEFR, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli*

*obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessaria per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale”, finisce per assoggettare entrambe le tipologie alle medesime procedure e termini di cui ai successivi commi 3 e 4, che non escludono dalla loro applicazione le leggi collegate ai sensi del d.lgs 118/2011 ma si riferiscono, genericamente, alle leggi collegate di cui al comma 2.*

Anche il regolamento dell'assemblea legislativa nel disciplinare, all'articolo 159, il procedimento di approvazione delle leggi di stabilità, delle leggi collegate e del bilancio regionale, presenta un disallineamento rispetto all'interpretazione, ed alla conseguente attuazione, che è stata data alle disposizioni in materia così come ora riportato.

In particolare, l'articolo 159 citato riproduce il disposto del previgente articolo 149 del regolamento interno del 2010 (n.12 del 27 gennaio 2010) che, a sua volta, si conformava perfettamente all'ordinamento contabile regionale, allora disciplinato dalla legge 36/2001 nell'ambito della quale era stato introdotto l'istituto del collegato con l'intento di eliminare dalla legge finanziaria tutte le disposizioni che risultavano estranee alla vera e propria manovra di bilancio per lasciare, nell'allora legge finanziaria, esclusivamente *le misure omogenee direttamente necessarie all'adozione del bilancio* (cfr. il punto 1 del considerato preambolo l.r. 22/2012, di modifica dell'ordinamento contabile della l.r. 36/2001). Disposizioni collegate, quindi che non presentavano certamente i contenuti di tale tipologia di leggi ai sensi del decreto legislativo 118/2011. Coerente, dunque, con l'impianto previgente, ma non con quello attuale, la previsione del parere istituzionale previsto dal regolamento interno sulla legge collegata, allorquando si tratti di collegato ai sensi del decreto legislativo 118/2011. Come si accennava, infatti, quest'ultimo contiene disposizioni finanziarie vere e proprie, distinte da quelle recate dalla legge di stabilità, in quanto non rientranti nelle tipologie del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Stante la vigenza delle norme e l'interpretazione delle stesse secondo l'impostazione a cui si faceva cenno, appare auspicabile una riflessione sulla necessità di modificare il regolamento interno per riportare alla Prima Commissione le piene competenze in materia di bilancio ed il parere referente sulle leggi collegate ai sensi del decreto legislativo 118/2011.